

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

Roma

Ricorso per

La Sig.ra Maria Arturi (RTRMRA67D64A887N), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Carmelo Salerno, (c.f.: SLRCMML69A26D086B, p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it, fax 0984.408752, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via C. Mortati n° 23. Si dichiara che le comunicazioni relative al presente giudizio possono essere effettuate al seguente indirizzo p.e.c. avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it; **- ricorrente -**

contro

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma a via dei Portoghesi n° 12;
- 2) l'Ambito Territoriale della Provincia di Novara, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- 3) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- 4) I.I.S. Pierluigi Nervi di Novara, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato **- resistenti -**

Nonché, se ed in quanto necessario nei confronti

Lalicata Salvatore, Via Giulio Cesare Procaccini, 22/13 - 28100 Novara

Di Giacomo Veronica, Via Tiepolo snc, Rosolini (SR)

- potenziali controinteressati -

nonché ancora, se ed in quanto necessario, nei confronti

di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie GSP per le classi di insegnamento A066 E B016, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento del ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio; **- potenziali controinteressati -**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento Ministero dell'Istruzione n° U. 0002791 del 26 agosto 2020 con l'allegato elenco (**doc. 1**), con la quale la ricorrente è stata esclusa dalle graduatorie per *“carezza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo al candidato”*; del provvedimento del Ministero prot. U. 0002999 (**doc. 2**) con il quale il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive (anch'esse impugnate) escludendo la ricorrente, nonché di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il decreto del Ministero dell'Istruzione n° R 0000060 del 10 luglio 2020 (**doc. 3**), con il quale il Ministero ha approvato la procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali.

nonché per la richiesta

del consequenziale inserimento, a pieno titolo e con il punteggio spettante al ricorrente, della Sig.ra Arturi Maria nella graduatoria sicuramente per le classi di insegnamento A066 ed eventualmente per la classe di insegnamento B016, e ciò in esito all'annullamento dei provvedimenti impugnati

nonché, ancora

per il risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi ex art. 30, co. II c.p.a.*

FATTO

I. Prima di narrare i fatti inerenti l'*iter* procedimentale che ha portato il Ministero intimato a formare la graduatoria definitiva che in questa sede è impugnata e ad

escludere illegittimamente l'odierna ricorrente, è necessario - sia pur brevemente - esporre i fatti inerenti l'inserimento della medesima ricorrente nelle graduatorie di Istituto per il triennio dal 2017 al 2020. Ciò, in quanto, per come detto, nel provvedimento adottato il 26 agosto 2020 (**cit. doc. 1**) il motivo della esclusione dipenderebbe dalla *“carenza dei requisiti di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo al candidato”*. E quindi i fatti antecedenti alla formazione della graduatoria quivi impugnata.

In data 21 luglio 2017 la ricorrente presentava domanda sull'apposito modello (**doc. 4**), per l'inclusione in II^a e/o III^a fascia sulle classi di insegnamento A066 e B016.

Considerato che la ricorrente veniva all'epoca inserita solo ed esclusivamente nella classe di concorso A066, in data 19 settembre del 2017 la stessa presentava ricorso amministrativo alle Autorità Scolastiche, per essere inserito anche nella classe di insegnamento B016.

A seguito di tale ricorso, l'interessata veniva inserita in seconda fascia classe di concorso B016, dapprima con riserva e poi in via definitiva. Ciò risulta dall'estratto della graduatoria che si deposita (**doc. 5**)

A seguito dell'inserimento in seconda fascia, l'odierna ricorrente sottoscriveva contratto di lavoro a tempo determinato in data 20/11/2017 (pro 4487 del 04/12/2017) per 12 ore settimanali con il profilo professionale posto normale, presso l'istituto Tecnico Industriale ITI “OMAR” di Novara (NOTF03000B) - periodo di lavoro 20/11/2017 al 04/12/2017. Tale circostanza risulta dalla domanda di inserimento in graduatoria di cui si dirà appresso.

In data 4 dicembre 2017, con provvedimento prot. 9504/7.1.A (**doc. 6**) l'Istituto di I.S “G. Bonfantini” di Novara, in qualità Scuola Capofila, emetteva decreto in

autotutela, con il quale la ricorrente veniva espunta dalla classe di concorso B016 (per il triennio 2017/2020), e quindi da tutte le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente per quella classe di concorso, **mantenendo l’inserimento con la classe di concorso A066 terza fascia, PER COME ESPRESSAMENTE SCRITTO NEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO. Ed infatti, la ricorrente è rimasta inserita nella graduatoria triennale con la classe di insegnamento A066, per come risulta dalla stralcio di graduatoria che si produce e dalla pagina ufficiale del ministero** (cit. doc. 6).

Giusto per completezza espositiva, va detto che la questione controversa all’epoca era se il diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito dalla ricorrente nel 1986/87 sia titolo idoneo ad accedere alla classe di insegnamento B016, per la quale, a detta dell’Istituto capofila che ha espunto la ricorrente, è richiesto il diploma ragioniere perito commerciale e programmatore, titolo che nel 1986/87 anno del diploma della ricorrente non esisteva. Va detto in proposito che nel 1986 non esisteva il diploma di perito commerciale e programmatore, corso di studio che è stato inserito nell’ordinamento scolastico successivamente.

II. Narrato l’antefatto risalente al 2017, occorre ora focalizzare l’attenzione sul procedimento che si è concluso con i provvedimenti in questa sede censurati. In data 1 agosto 2020 la ricorrente, in esito alla pubblicazione del relativo avviso (**cit. doc. 3**), ha presentato domanda (**doc. 7**) per la “*procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto*” per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022.

Il bando prevedeva, almeno per l’accesso alla classe di concorso A066, che l’aspirante candidato fosse inserito nella graduatoria, con la stessa classe di insegnamento, per gli anni dal 2017 al 2020.

Va sottolineato che la presentazione della domanda si è effettuata mediante inserimento dei dati nel modello telematico guidato.

Tuttavia, l'odierna ricorrente allorquando ha inserito i propri dati anagrafici ha constatato che il sistema ha compilato (**in automatico**) il riquadro contenuto alla pagina 3 di 7 ("graduatoria su cui valutare il servizio"), assegnando al candidato la classe B016. Ancora, **sempre il sistema**, ha inserito il periodo di servizio, i giorni di lavoro e l'Istituto presso cui la ricorrente ha prestato servizio nella classe di insegnamento B016. Ciò in quanto, per come detto nel precedente capitolo, la stessa ha svolto 15 giorni di lavoro appunto nella classe di insegnamento B016.

Va precisato, altresì, che il sistema telematico di formazione delle graduatorie non ha consentito al ricorrente di poter inserire, in alternativa o in via cumulativa alla classe B016, anche la classe di insegnamento A066

In altri termini, la ricorrente, dopo aver inserito i dati anagrafici, ha **dovuto** seguire il "percorso guidato" del sistema telematico, che ha compilato in automatico i riquadri inserendola classe di concorso B016 (sicuramente perché il sistema ha riconosciuto il periodo di lavoro nella classe B016).

Tuttavia, inaspettatamente l'interessata, prendendo visione del provvedimento del 26 agosto 2020 (**cit. doc. 1**), ha constatato di essere stata esclusa con la seguente motivazione: *"carezza del requisiti di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo al candidato"*.

In esito alla pubblicazione di detta graduatoria, la Arturi ha inviato una serie di comunicazioni (**doc. 8**), del tutto neglette dai destinatari. Tanto che, in data 11 settembre 2020, il Ministero intimato ha pubblicato la graduatoria definitiva (**cit. doc. 2**) nella quale la ricorrente risulta ancora esclusa.

Orbene, i provvedimenti impugnati, adottati dalle Istituzioni scolastiche ed in questa sede censurati sono illegittimi e vanno quindi annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - Violazione art. 5 lex specialis - Violazione art. 3 Costit. - Eccesso di potere per manifesta ed abnorme mancata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi emergenti ex actis - Eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa e per violazione del principio di efficienza - Difetto di istruttoria e contraddittorietà degli atti amministrativi..

Da quanto detto, emerge con imperiosa evidenza che l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria è del tutto illegittima, in quanto l'interessata in realtà **ha tutti requisiti utili sia per essere inserita nella graduatoria classe di insegnamento B016 che nella graduatoria A066.**

1.1. Ed infatti, per come detto, la Arturi ha conseguito il diploma di perito commerciale nell'anno scolastico 1986/1987, allorquando non esisteva il corso per conseguire il diploma da perito commerciale e programmatore. Ciò nonostante, è di tutta evidenza che i due corsi scolastici sono del tutto simili, indi è logico che la posizione di coloro i quali hanno conseguito il diploma nel 1986/1987 deve essere in tutto equiparata alla posizione di coloro che hanno conseguito il diploma negli anni successivi. Diversamente opinando, infatti, si verrebbe a porre una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione con i principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Sotto tale profilo, pertanto, l'esclusione della graduatoria, con riferimento alla classe di insegnamento B016 è illegittima per difetto di valutazione di elementi oggettivi e per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Peraltro, per come detto in sede di narrazione dei fatti, **è stato il sistema telematico che, in sede di presentazione della domanda, ha automaticamente compilato le caselle della classe di concorso, inserendo appunto la classe B016 e riportando il periodo di insegnamento svolto presso l'Istituto.** Sotto tale profilo, l'esclusione è affetta da contraddittorietà dell'azione amministrativa.

1.2. In ogni caso, pur volendo ammettere - in linea meramente teorica - che la ricorrente non possa accedere alla classe di concorso B016, va detto che la stessa deve necessariamente essere inclusa nella graduatoria GPS nella classe di concorso A066. E ciò per vari ordini di motivi. Innanzitutto, il titolo conseguito dalla ricorrente è sicuramente idoneo per accedere alla classe di insegnamento A066. **Ancora, la ricorrente, per come detto e provato in sede di narrazione dei fatti, nel triennio dal 2017 al 2020 è stata inclusa nella graduatoria relativa alla classe di insegnamento A066.** E, giova ribadirlo, l'art. 5 dell'avviso (**cit. doc. 3**) prevede, come unico requisito per essere incluso nella graduatoria A066, che gli aspiranti siano già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. E di tale requisito la ricorrente è in possesso.

E' evidente che nessuna responsabilità può essere imputata alla ricorrente che, per come più volte detto, non ha potuto scegliere la classe di concorso cui accedere, atteso che allorquando è stato inserito il nominativo, automaticamente il modello telematico ha inserito i dati relativi alla classe di concorso B016.

Peraltro, la Arturi a più riprese ha inviato comunicazione alle istituzioni scolastiche, che però hanno completamente disatteso le doglianze prospettate dal deducendo.

Sotto tale profilo, pertanto, i provvedimenti sono illegittimi per le censure prospettate in epigrafe.

2. Risarcimento danni.-

E' evidente che la ricorrente già ad oggi ha subito un gravissimo danno.

Innanzitutto, per come detto, è stato depennata ingiustamente dalla graduatoria classe B016 e ciò ha arrecato gravissimo danno alla odierna deducente.

Ancora, il ricorrente ha già subito e subirà il c.d. *danno curriculare*, per il quale la giurisprudenza è orientata a riconoscerlo senza la necessità di uno specifico supporto probatorio (*conf.* **Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546**).

Inoltre, sempre la Arturi ha anche un danno da perdita di *chances*, in quanto il ritardo nell'inserimento delle graduatorie sicuramente preclude all'interessato di accedere ad incarichi di insegnamento. Anche su tale tipologia di danno la giurisprudenza è orientata a non richiedere una prova rigorosa, essendo ciò logicamente incompatibile con la natura di tale voce di danno e risultando, invece, sufficiente che gli elementi addotti consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri (*conf.* **Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2399; 1672 dell'8.4.2014**).

In ogni caso, la ricorrente chiede che venga risarcito il danno con liquidazione in via equitativa, riservandosi, eventualmente, di fornire elementi di prova in corso di causa, con richiesta espressa fin d'ora di ogni statuizione in punto corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria, danno che comunque dovrà essere parametrato ai mancati stipendi che il ricorrente avrebbe percepito per effetto dell'immediata immissione in graduatoria e conseguente chiamata che imporrà, peraltro, il riconoscimento dei dovuti accantonamenti per relativi contributi previdenziali e assicurativi.

3. Istanza cautelare.-

In ordine al *fumus boni iuris*, si fa riferimento ai motivi di impugnazione in precedenza prospettati.

In relazione al *periculum in mora*, occorre evidenziare che il pregiudizio grave e irreparabile è *in re ipsa*. Infatti, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, verrebbe ad arrecarsi un enorme pregiudizio al ricorrente, posto che l'esclusione da qualsiasi classe di insegnamento (pur avendo i requisiti per accedere sia alla classe B016 che alla classe A066) preclude al ricorrente di poter svolgere quello che è diventato la sua unica attività lavorativa.

Peraltro, è ben evidente che il mancato accesso agli incarichi (c.d. *perdita di chances*) non consentirebbe al ricorrente di acquisire nuovo punteggio. Si è qui in presenza di un danno assolutamente irreversibile.

Peraltro, va detto che l'inserimento della ricorrente implica il riconoscimento di molti punti in graduatoria, per i titoli ed il servizio che lo stesso vanta. Ella pertanto ha grandissime possibilità di avere incarichi di insegnamento. Il danno è pertanto ancora più marcato.

Peraltro, in caso di auspicato accoglimento dell'istanza cautelare, con inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria, non pregiudicherebbe di certo l'interesse pubblico.

A ciò va aggiunto che la ricorrente e il marito della stessa (che ha avuto un'analogica vicenda), hanno comune unica fonte di sostentamento proprio l'insegnamento. Indi, è del tutto evidente che il danno è davvero grave ed irreparabile. Il precario stato finanziario emerge dall'allegato modello ISEE (**doc. 9**).

P Q M

La ricorrente, chiede, in accoglimento del presente ricorso: **in via cautelare**, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e per l'effetto che venga

ordinato all'Amministrazione di adottare ogni provvedimento conseguente e/o necessario ritenuto di giustizia al fine di consentire al ricorrente l'inserimento nelle graduatorie classi di insegnamento A066 e B016, ancorché con riserva; **nel merito:** accogliere il ricorso, per i motivi *supra* dedotti, annullando i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento nella graduatorie delle due classi di insegnamento predette e con conseguente condanna dell'Amministrazione *ex art. 30, c. 2 c.p.a.* al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente. Il tutto sempre con vittorie di spese e competenze, da distrarre in favore del procuratore costituito. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 e ss.mm.ii., si dichiara che il presente ricorso avanti al TAR Lazio verte in materia di pubblico impiego per i soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 38.081,94 (**cit. doc. 9**) e pertanto il contributo unificato non è dovuto.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI

NOTIFICA EX ART. 52, C. 2 C.P.A. E ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto del ricorrente, giusta procura a margine del presente ricorso

PREMESSO CHE:

il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento di provvedimenti ministeriali di natura generale;

ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente interessati dallo stesso ricorso citata in qualità di potenziali controinteressati che potrebbero vedere eventualmente

mutata la propria posizione in caso di accoglimento del gravame per le classi di concorso A066 e B016 in tutta Italia;

CONSIDERATO CHE:

la notifica nei modi ordinari appare impossibile per onerosità e per impossibilità di reperire compiutamente gli indirizzi di tutti i potenziali controinteressati e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva e rapida instaurazione del contraddittorio;

la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è eccessivamente onerosa e comunque non prevedrebbe la pubblicazione integrale del ricorso;

Ill.mo TAR adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo purché le modalità prescelte non siano tali da pregiudicare il diritto alla difesa e il diritto al contraddittorio (secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione v. n. 3286/2006);

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha individuato specifici e innovativi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai fini, per quanto qui interessa, di consentire massima conoscibilità ai soggetti interessati alle procedure concorsuali e che gli strumenti ivi previsti sono stati ritenuti idonei a consentire le finalità di conoscibilità un tempo rimesse alla sola Gazzetta Ufficiale (così TAR Lazio - Latina, Decreto Collegiale n. 950/12 e TAR Lazio - Roma, Ordinanza n. 04969/2014);

la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso (nonché l'indicazione delle ulteriori informazioni siccome specificate recentemente nell'Ordinanza TAR Lazio - Roma, Sez. III-bis, n. 04969/2014) sul sito web istituzionale del MIUR appare idonea ad assicurare la conoscibilità degli stessi, permettendo ad eventuali controinteressati di intervenire nel procedimento;

il tutto ovviamente per la fase di merito, laddove, invece, per la fase cautelare il contraddittorio è stato già compiutamente integrato.

Tutto ciò premesso e considerato, il procuratore costituito in atti, fa

ISTANZA

affinché l'Ecc.mo TAR l'Ill.mo adito, tanto premesso e considerato, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR;

quanto al MIUR mediante notifica all'Avvocatura dello Stato, presso la sede di competenza;

Cosenza-Roma, li 2 ottobre 2020

Avv. Carmelo Salerno